

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

(Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura L-32)

A.A. 2016-2017

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	3
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative	3
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente	3
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)	3
Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi	4
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate	4
Art. 9 – Piano di Studi.....	4
Art. 10.- Attività Formativa Opzionale (AFO)	4
Art. 11.- Ulteriori attività formative	4
Art. 12 - Semestri	4
Art. 13 – Propedeuticità	5
Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	5
Art. 15 - Obbligo di frequenza	6
Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio	6
Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica	6
Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero.....	6
Art. 19 - Orientamento e tutorato.....	7
Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi	7
PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI.....	9

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico del Dipartimento.
2. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente rientra nella Classe delle Lauree Triennali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (L-32), come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

Il principale obiettivo formativo è la preparazione di un laureato in grado di effettuare l'analisi ed il monitoraggio di sistemi e processi ambientali nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente.

Il Corso di Laurea vuole fornire la formazione necessaria per un rapido inserimento nel mondo del lavoro o per la prosecuzione degli studi nei corsi di Laurea Magistrale.

Il Corso ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali per operare sui diversi fronti del contesto ambientale. Le competenze acquisite permettono al laureato di adeguarsi all'evoluzione della disciplina e di interagire con le professionalità culturalmente contigue.

1. I laureati del Corso con percorso unitario devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:

a) Conoscenza e capacità di comprensione

Il laureato:

- possiede competenze teoriche e operative con riferimento a tutte le discipline che partecipano alle scienze ambientali nell'analisi e valutazione delle varie componenti biotiche, abiotiche e di processo;
- conosce le principali normative sull'ambiente;
- possiede conoscenze fondamentali nelle discipline di matematica, biologia, chimica, fisica, geologia, ecologia, diritto, economia.

b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato è capace di:

- effettuare analisi strumentali chimiche, fisiche, ecologiche, biologiche, geologiche e di elaborare i dati ambientali che ottiene;
- acquisire competenze applicative multidisciplinari per l'analisi dello stato dei sistemi ecologici con riferimento alle pressioni antropiche e agli impatti conseguenti;
- applicare il metodo scientifico e le conoscenze apprese alla soluzione delle problematiche ambientali.

c) Autonomia di giudizio

Il laureato ha:

- autonomia di giudizio con riferimento a valutazione e integrazione di dati sperimentali e non, originati dalle diverse discipline;
- familiarità con i fondamenti della valutazione degli impatti antropici sull'ambiente.

d) Abilità comunicative

Il laureato è:

- capace di comunicare in almeno una lingua europea diversa dall'italiano;
- capace di lavorare in gruppo, trasmettere e divulgare l'informazione su temi ambientali di attualità;
- in grado di utilizzare strumenti informatici e presentare i dati provenienti dalle diverse discipline.

e) Capacità di apprendimento

Il laureato:

- acquisisce un metodo scientifico ed adeguate capacità per la ricerca delle informazioni con riferimento alla consultazione di materiale bibliografico, consultazione di banche dati e altre informazioni in rete;
- possiede un metodo di studio, capacità di lavoro in gruppo ed in autonomia. A tal fine gli studenti vengono guidati nel miglioramento del metodo di studio sin dal primo anno da docenti e tutor e la capacità di apprendimento viene costantemente monitorata mediante verifiche di profitto e prove d'esame che vertono sulle nozioni da acquisire attraverso lo studio autonomo. L'inglese viene appreso in appositi corsi e attraverso la progressiva utilizzazione della lingua straniera nell'apprendimento.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Gli sbocchi professionali del laureato riguardano le attività tecniche e di collaborazione presso:

- Enti pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni);
- Aziende Sanitarie;
- Università ed Enti di ricerca pubblici e privati;
- Agenzie nazionali e regionali per la Protezione dell'Ambiente;
- Società private.

Le attività riguardano:

- campionamento, monitoraggio ed analisi integrata di matrici ambientali nelle loro componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi e dei processi ambientali connessi;
- valutazione dello stato di salute dei sistemi ecologico-ambientali;
- conservazione della biodiversità;
- gestione delle problematiche ambientali del sistema produttivo e valutazione degli impatti;
- servizi nei sistemi ambientali degli enti territoriali che si occupano di ambiente a supporto di studi di impatto;
- recupero degli ambienti degradati e loro ripristino.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentito l'eventuale Dipartimento associato e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Lo studente che intende affrontare il Corso di Laurea dovrebbe essere in possesso di una buona cultura generale, per quanto concerne le scienze naturali.
3. Il CAD promuove lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea (eventualmente anche attraverso la somministrazione di un test di ingresso) al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con Istituti di Istruzione Secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di Crediti Formativi Universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard di un CFU possono rientrare:
 - a) didattica frontale: 8 ore/CFU;
 - b) attività laboratoriali assistite ad elevato contenuto sperimentale; esercitazioni sul campo: 14 ore/CFU;
 - c) esercitazioni numeriche o di osservazione di preparati microscopici o macroscopici: 12 ore/CFU;
 - d) attività individuale di stage o tirocinio pratico: 25 ore/CFU.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di otto anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il CAD previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - a) lezioni frontali;
 - b) esercitazioni pratiche a gruppi di studenti;
 - c) attività seminariali.

Art. 9 – Piano di Studi

1. Il Piano di Studi descrive il percorso formativo e gli insegnamenti previsti.
2. Il piano indica altresì il *settore scientifico-disciplinare* cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica ed il periodo di erogazione.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative previste dal Piano degli Studi comporta il conseguimento della Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente.
4. Per il conseguimento della Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10.- Attività Formativa Opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente **12 CFU** frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
Sono previste le seguenti ulteriori possibilità:
 - a) Corsi appartenenti a questo o ad altri Corsi di Laurea Corsi di tipo seminariale
 - b) Corsi P.O.R.;
 - c) Tirocini formativi presso laboratori dell'Ateneo o presso idonee strutture esterne pubbliche o private convenzionate con l'Ateneo
 - d) Altre attività formative che siano ritenute congrue con il percorso didattico.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11 - Ulteriori attività formative

L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, di 15 CFU denominati come "altre attività formative" (DM 270/2004 - Art. 10, comma 5) e relativi a:

- a) Conoscenza della lingua inglese (3 CFU)
- b) Tirocini formativi e di orientamento e seminari (6 CFU)
- c) Attività per la prova finale (6 CFU)

Art. 12 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 13 – Propedeuticità

Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nel Piano di Studi.

Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nel Piano di Studi sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità. Nel Piano di Studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, modalità d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. La valutazione degli studenti può essere fatta in parte in corso d'anno, mediante la valutazione di relazioni e mediante una verifica finale consistente di norma in una prova orale. Per insegnamenti multidisciplinari di 9 o 12 CFU possono essere previste prove in itinere per favorire l'apprendimento dello studente delle varie discipline che caratterizzano i corsi multidisciplinari; resta tuttavia inteso che l'esame è unico e non frazionabile e che il voto finale verrà assegnato nella prova finale. La verifica finale permette di evidenziare il superamento di possibili insufficienze nella preparazione dello studente, eventualmente manifestatesi durante le valutazioni in corso d'anno.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento Didattico di Ateneo, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.

17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza ai corsi è altamente consigliata.
2. La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
3. Il Consiglio di Area Didattica definisce le modalità di acquisizione della frequenza per le attività di laboratorio e di tirocinio.
4. Per tutti gli altri insegnamenti la frequenza degli esami pianificati verrà caricata automaticamente al termine del semestre di erogazione, nel rispetto della Carta dei Diritti degli Studenti."

Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel Piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.
3. La prova consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto su un argomento di carattere ambientale, svolto sotto la supervisione di uno o più docenti afferenti al CAD titolari di un insegnamento del quale il candidato abbia superato l'esame di profitto. La prova finale è volta ad accertare l'avvenuta acquisizione del metodo scientifico, di analisi e la capacità di utilizzazione in campo professionale delle conoscenze teoriche e pratiche maturate durante il corso degli studi.
4. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da almeno sette componenti.
5. Le modalità di organizzazione delle prove finali sono disciplinate dal CAD che definisce anche i criteri di valutazione della prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente in ogni caso non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
9. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tenere conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti, il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.
12. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD, dal Senato Accademico, sentito il parere della Commissione Didattica di Ateneo.

Art. 19 - Orientamento e tutorato

Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai docenti:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola Superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI

Università degli Studi dell'Aquila				
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente				
Corso di Studio: F3S - SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE				
ORDINAMENTO F3S-14 ANNO 2014/2016				
REGOLAMENTO F3S-14-15 ANNO 2016/2017				
COORTE 2016/2017				
1° Anno				
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
F1017 - BIOLOGIA E BIODIVERSITA' ANIMALE CON LABORATORIO	12			I
Unità Didattiche				
F1025 - BIOLOGIA ANIMALE	6	BIO/05	Base / Discipline naturalistiche	I
F1026 - BIODIVERSITA' ANIMALE CON LABORATORIO	6	BIO/05	Base / Discipline naturalistiche	I
F1186 - BIOLOGIA VEGETALE CON LABORATORIO	9			I
Unità Didattiche				
F1187 - BIOLOGIA VEGETALE	6	BIO/01	Base / Discipline naturalistiche	I
F1188 - LABORATORIO DI BIOLOGIA VEGETALE	3	BIO/01	Caratterizzante / Discipline biologiche	I
F0036 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA	9	CHIM/03	Base / Discipline chimiche	I
F1031 - ISTITUZIONI DI MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA	9	MAT/05	Base / Discipline matematiche, informatiche e statistiche	I
Unità Didattiche				
ISTITUZIONI DI MATEMATICA	6	MAT/05	Base / Discipline matematiche, informatiche e statistiche	I
ELEMENTI DI STATISTICA	3	MAT/05	Base / Discipline matematiche, informatiche e statistiche	I
DM0098 - GEOLOGIA I	6	GEO/02	Caratterizzante / Discipline di scienze della Terra	II
F0266 - MICROBIOLOGIA AMBIENTALE ED ELEMENTI DI GENETICA	9	AGR/16	Caratterizzante / Discipline agrarie, chimiche, fisiche, giuridiche, economiche e di contesto	II
LINGUA INGLESE	3		Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	
2° Anno				
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
F1004 - ANALISI DATI AMBIENTALI CON LABORATORIO	9			II
Unità Didattiche				
F1004 - ANALISI DATI AMBIENTALI CON LABORATORIO	6	FIS/06	Base / Discipline fisiche	II
F1004 - ANALISI DATI AMBIENTALI CON LABORATORIO	3	FIS/06	Caratterizzante / Discipline agrarie, chimiche, fisiche, giuridiche, economiche e di contesto	II
F0206 - CHIMICA ORGANICA	6	CHIM/06	Base / Discipline chimiche	II

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

F0207 - FISICA	9	FIS/01	Base / Discipline fisiche	I
F0204 - CONSERVAZIONE DELLA NATURA	6	BIO/02	Caratterizzante / Discipline biologiche	I
F1030 BIODIVERSITA' VEGETALE CON LABORATORIO	9	BIO/02	Caratterizzante / Discipline biologiche	
F1003 - ECOLOGIA E LABORATORIO DI ECOLOGIA APPLICATA	12	BIO/07	Caratterizzante / Discipline ecologiche	I
DM0099 - GEOLOGIA II	6	GEO/03	Caratterizzante / Discipline di scienze della Terra	II
3° Anno				
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
F1049 - GESTIONE RISORSE FAUNISTICHE	6	BIO/05	Caratterizzante / Discipline biologiche	II
F1014 - ECOLOGIA ANIMALE	6	BIO/05	Caratterizzante / Discipline biologiche	I
F1013 - ECOLOGIA VEGETALE	6	BIO/03	Caratterizzante / Discipline ecologiche	II
F0218 - FISICA DELL'ATMOSFERA CON LABORATORIO	6	GEO/12	Caratterizzante / Discipline di scienze della Terra	I
F1125 - CHIMICA ANALITICA CON LABORATORIO	9	CHIM/01	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	I
F0209 - GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO	9			II
Unità Didattiche				
I FONDAMENTI DEL PAESAGGIO E DELLA SUA EVOLUZIONE	5	M-GGR/01	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	II
GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO CULTURALE E DEI CAMBIAMENTI AMBIENTALI	4	M-GGR/01	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	II
F0103 - PROVA FINALE	6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	II
Attività formative non assegnate ad uno specifico anno di corso				
F1150 - ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE	12	NN	A scelta dello studente / A scelta dello studente	
F0267 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE; STAGE, ABILITA' INFORMATICHE, TIROCINI (ALTRO)	6	NN	Altro / Tirocini formativi e di orientamento	